

**Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 21/03/2005.**

**In vigore dal 27/04/2005.**



**Comune di Sant'Angelo Lodigiano**

Area Tecnica - Servizio Ambiente - Ecologia

Viale Partigiani, 14 - Tel. 0371/2501.34

Fax 0371 / 2501.52 ~ e-mail: [ecologia@comune.santangelolodigiano.lo.it](mailto:ecologia@comune.santangelolodigiano.lo.it)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI  
E PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE  
E DEL DECORO URBANO**

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 9 marzo 2005

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Definizioni e classificazione dei rifiuti
- Art. 5 - Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 6 - Attività di competenza del Comune e Ordinanza del Sindaco
- Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati
- Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e dei produttori di particolari tipologie di rifiuti
- Art. 9 - Divieti e criteri di comportamento
- Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

### **TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

- Art. 11 - Condizioni di assimilabilità
- Art. 12 - Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI**

- Art. 13 - Luogo di detenzione
- Art. 14 - Raccolta differenziata
- Art. 15 - Raccolta domiciliare
- Art. 16 - Raccolta domiciliare della frazione residua
- Art. 17 - Raccolta domiciliare di carta e cartone
- Art. 18 - Raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi
- Art. 19 - Raccolta domiciliare della plastica
- Art. 20 - Raccolta domiciliare del vetro e del metallo (latte e lattine)
- Art. 21 - Raccolta differenziata presso la piazzola ecologica comunale
- Art. 22 - Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 23 - Conferimento dei rifiuti urbani vegetali
- Art. 24 - Conferimento di rifiuti ingombranti e di pneumatici
- Art. 25 - Conferimento degli oli e dei grassi vegetali e animali
- Art. 26 - Conferimento degli oli minerali esausti e degli accumulatori
- Art. 27 - Conferimento di medicinali scaduti
- Art. 28 - Conferimento di pile scariche
- Art. 29 - Conferimento dei rifiuti inerti
- Art. 30 - Conferimento dei beni durevoli dismessi
- Art. 31 - Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 32 - Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 33 - Organizzazione del trasporto

## **TITOLO IV - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Art. 34 - Definizione

Art. 35 - Competenze e aree di pertinenza

Art. 36 - Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

Art. 37 – Cestini e contenitori portarifiuti

Art. 38 – Nettezza del suolo in generale

Art. 39 - Pulizia del mercato

Art. 40 - Pulizia delle aree occupate da attività

Art. 41 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Art. 42 - Aree di sosta temporanea per caravan, autocaravan e simili

Art. 43 - Pozzetti stradali, caditoie e fontane

Art. 44 - Conduzione di animali su aree pubbliche

Art. 45 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 46 – Cantieri di lavoro

Art. 47 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Art. 48 - Asporto di scarichi abusivi

Art. 49 – Animali morti

Art. 50 - Sgombero della neve e obblighi per i frontisti

Art. 51 - Altri servizi

Art. 52 - Attività di volantinaggio

Art. 53 - Veicoli a motore e parti di veicoli

Art. 54 - Manufatti, segnaletica e muri nelle aree pubbliche

Art. 55 - Elementi di arredo urbano

Art. 56 - Atti contro la decenza

## **TITOLO V – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

Art. 57 – Accertamento degli illeciti amministrativi

Art. 58 - Sanzioni amministrative

Art. 59 - Procedure sanzionatorie

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

Art. 60 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

Art. 61 - Abrogazione di norme

Art. 62 - Commissione comunale

Art. 63 - Volontariato

Art. 64 - Diritto d'accesso

Art. 65 – Pubblicazione ed entrata in vigore

## **ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

## **ALLEGATO B - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli elementi, sostanze e rifiuti di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

### **Art. 2**

#### **Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la tutela igienico-sanitaria della popolazione in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

2. Disciplina altresì la tutela dell'igiene e del decoro ambientale durante la fase gestionale e durante la fase dello smaltimento dei rifiuti.

3. Dispone una serie di obblighi e criteri di comportamenti che devono essere osservati dai cittadini, dal Gestore del Servizio e dall'Amministrazione Comunale.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli elementi, sostanze e rifiuti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e una vigilanza efficace, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel

rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

3. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

### **Art. 4**

#### **Definizioni e classificazione dei rifiuti**

1. Si fa rinvio alle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22/1997 nonché all'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138/2002 convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178.

2. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, giusta il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22/1997.

3. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti

pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1993.

#### **Art. 5**

##### **Principi generali e criteri di comportamento**

1. Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza e devono osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza delle persone e della collettività;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere e attuare, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, reimpiegare i

rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;

- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

2. L'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Lodigiano, nell'ambito delle proprie competenze, promuove tutte quelle iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, sia coinvolgendo la popolazione interessata sia attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali.

3. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

#### **Art. 6**

##### **Attività di competenza del comune e ordinanza del Sindaco**

1. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla legge.

2. Il comune, in particolare, attraverso il Gestore del servizio ed eventualmente altri soggetti pubblici o privati all'uopo individuati, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 22/1997, svolge i seguenti servizi e attività:

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche di cui non sia possibile la gestione mediante il normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi di legge e del presente regolamento;

- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del decreto ministeriale 26 Giugno 2000, n. 219;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e superfici pubbliche e private di uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato.

3. Con ordinanza del Sindaco di esecuzione e attuazione del presente regolamento, sulla base di quanto previsto dall'apposito capitolato speciale d'appalto approvato dalla Giunta comunale e dal relativo contratto tra il Comune e il Gestore del servizio, sono disciplinate ulteriori modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti. In particolare l'ordinanza disciplina:

- modalità, frequenza, giorni della settimana e orari della raccolta differenziata, sia a domicilio sia presso il centro attrezzato comunale (comunemente detto "piazzola ecologica" o "piattaforma ecologica") per le utenze domestiche e per tutte le altre utenze interessate;
- caratteristiche dei contenitori e dei sacchi a perdere in relazione alla categoria dei rifiuti oggetto della raccolta differenziata.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati**

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo la classificazione data dal precedente articolo 4 e secondo le disposizioni contenute nel successivo Titolo III del presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e dei produttori di particolari tipologie di rifiuti**

1. I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi,

sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati nonché a provvedere a proprie spese a una loro adeguata e distinta gestione, stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

2. Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

#### **Art. 9**

##### **Divieti e criteri di comportamento**

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli a essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura e osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti negli appositi cassoni metallici collocati sulla piattaforma ecologica comunale, fatta salva la possibilità della istituzione del servizio di raccolta porta a porta.

3. All'interno dei contenitori predisposti per la raccolta stradale è vietato introdurre rifiuti differenti da quelli previsti. È inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

4. È vietato l'uso dei contenitori stradali quando il grado di riempimento non consenta un idoneo contenimento dei rifiuti da conferirvi.

5. È vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

6. I materiali per i quali il comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio usando i mezzi e i luoghi all'uopo adibiti, secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che ne impediscano il corretto recupero.

7. È vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi;

- d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, e i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
- e) sostanze allo stato liquido;
- f) materiali metallici, lapidei, ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

8. Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

9. È fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

10. È vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette a uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ivi comprese le acque sotterranee.

11. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i trasgressori e i soggetti solidalmente obbligati dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla restituzione dei luoghi in pristino stato. Decorso inutilmente detto termine, il comune può incaricare il Gestore del servizio per l'esecuzione coattiva dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, ponendo a carico dei medesimi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

#### **Art. 10**

##### **Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emana ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti,

nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

## **TITOLO II**

### **ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

#### **Art. 11**

##### **Condizioni di assimilabilità**

1. I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

2. L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco di cui all'allegato A al presente regolamento. In aggiunta all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo di seguito riportati:

- a) **CRITERIO ASSOLUTO:** il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti oltre la quale i rifiuti derivanti dai locali e aree dove si svolgono le attività di cui trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in  $50 \text{ kg/m}^2$  anno o  $0,2 \text{ m}^3/\text{m}^2$  anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, i rifiuti derivanti da locali e aree ove si svolgono attività artigianali, produttive, commerciali, di deposito, stoccaggio, ecc. quando la produzione annua

risulti minore di 50 kg/m<sup>2</sup> anno o di 0,2 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> anno. Quando la produzione dei rifiuti supera tale limite è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il Gestore del servizio e provvedere a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.

- b) **CRITERIO RELATIVO:** il criterio relativo fissa il valore limite del singolo conferimento per quanto relativo alla raccolta domiciliare. Nel caso la produzione dei rifiuti non avvenga in modo omogeneo nell'arco temporale e si verifichino picchi di produzione in alcuni giorni o periodi, tale da comportare l'impossibilità del loro prelievo nell'ambito del normale ciclo di raccolta, i rifiuti non si considerano assimilati pur avendo questi caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione. La quantità massima per singolo conferimento non deve essere maggiore di 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

#### **Art. 12**

##### **Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani**

1. L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio, anche con visita sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato previa presentazione di adeguata documentazione corredata di elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

2. L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente o impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tariffa.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILABILI**

#### **Art. 13**

##### **Luogo di detenzione**

1. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza.
2. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare le modalità atte a favorire lo svolgersi della successiva fase di conferimento in condizioni di igiene.

#### **Art. 14**

##### **Raccolta differenziata**

1. È istituita nella città di Sant'Angelo Lodigiano la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale.
2. La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal comune anche su proposta del Gestore del servizio, tramite le seguenti forme:
  - Raccolta domiciliare;
  - Raccolta presso la piazzola ecologica comunale;
  - Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.
3. Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al Gestore ed eventualmente concordate con il relativo contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

#### **Art. 15**

##### **Raccolta domiciliare**



1. I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio da parte degli addetti al servizio, devono essere conferiti nei punti di prelievo individuati dall'utente e dal Gestore e contenuti in appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione. È vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

2. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro e comunque con un anticipo sul previsto orario di inizio del turno di raccolta non superiore a tre ore, per le utenze domestiche e commerciali che usufruiscono della raccolta a filo strada.

3. Il ritiro degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta.

4. In particolari casi, ove la struttura edificata lo consenta, il Gestore del servizio può individuare punti organizzati di prelievo, eventualmente da attrezzare con contenitori a svuotamento automatizzato, purché esterni ai fabbricati, a piano strada e ottimali per la piena operatività dei mezzi ritenuti più idonei allo svolgimento globale del servizio.

5. Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

#### **Art. 16**

##### **Raccolta domiciliare della frazione residua**

1. La frazione residua dei rifiuti che non possono essere riciclati (comunemente detta "frazione secca" o più semplicemente "il secco") deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri disponibili in commercio, che devono essere adeguatamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.

2. È vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

3. Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui e oggetti

taglienti o acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

4. È vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

5. La frequenza di raccolta del secco è stabilita dall'ordinanza del Sindaco di cui all'articolo 6 del presente regolamento; in ogni caso deve essere garantito almeno un ritiro settimanale.

6. Salvo differenti decisioni del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta e l'eventuale recupero avviene in un giorno stabilito riportato sul calendario o diffuso tramite volantino / pubblicità sonora.

#### **Art. 17**

##### **Raccolta domiciliare di carta e cartone**

1. La raccolta a domicilio di carta e cartone è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

2. Devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, opuscoli pubblicitari, libri, quaderni, fotocopie, fogli vari, buste, carta da pacco, imballaggi vari di cartone, scatoloni, scatole o cartoni per alimenti senza residui.

3. Non si deve conferire carta plastificata, carta oleata, carta carbone, carta stagnola, carta assorbente da cucina e tovaglioli di carta usati, i materiali in poliaccoppiato (quali, per esempio, i contenitori di generi alimentari come latte, caffè, succhi di frutta e altri).

4. Gli scatoloni, prima di essere conferiti nella raccolta differenziata devono essere piegati e pressati al fine di ridurre l'ingombro.

5. La carta e il cartone devono essere legati con spago oppure inseriti in contenitori di cartone o borse di carta.

6. Il ritiro è settimanale nel giorno stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento. Salvo differenti decisioni del Gestore del servizio, nei giorni festivi non si esegue la raccolta e il successivo

recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

## **Art. 18**

### **Raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi**

1. La raccolta a domicilio della frazione organica umida è prevista sia per le utenze domestiche sia per le attività.

2. Per frazione organica umida si intende la parte biodegradabile dei rifiuti da recuperare mediante compostaggio, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali gli oli.

3. A titolo esemplificativo, sono rifiuti organici umidi: scarti e avanzi (non caldi) degli alimenti, piccoli ossi, gusci di molluschi, gusci d'uovo, filtri di tè e di tisane, fondi di caffè, fiori recisi e piantine domestiche, carta assorbente per la cucina, fazzoletti e tovaglioli di carta.

4. Per singole attività o condominî costituiti da sette o più unità abitative che ritengono come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento può avvenire in contenitori rigidi di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo autorizzato dal Comune. Tali contenitori devono essere lavati e disinfettati dagli utenti stessi almeno una volta la settimana.

5. Per le unità familiari singole o condominî fino a sei unità abitative il conferimento va effettuato in piccoli contenitori monofamigliari.

6. Nei contenitori monofamigliari possono essere inseriti soltanto sacchetti di materiale biodegradabile e compostabile. Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

7. Il ritiro è bisettimanale nei giorni stabiliti con l'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento. Salvo differenti decisioni del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta e il recupero avviene in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

## **Art. 19**

### **Raccolta domiciliare della plastica**

1. La raccolta a domicilio della plastica è prevista sia per le utenze domestiche che per le attività.

2. Devono essere conferiti per il ritiro esclusivamente contenitori in plastica, come, per esempio, bottiglie, flaconi, vaschette rigide o flessibili, barattoli, buste e sacchetti in cellophane. Gli stessi dovranno essere preventivamente puliti e/o sciacquati, e infine rinchiusi entro sacchi di plastica "a perdere" trasparenti o che comunque permettano di individuare il prodotto contenuto.

3. Non è ammessa l'esposizione di rifiuti ingombranti in plastica (giocattoli, articoli per edilizia, valigie, componentistica ed accessori auto, ecc.) nonché rifiuti multi-materiali (elettrodomestici, barattoli per colle - vernici e solventi, ecc.).

4. E' consentita l'esposizione di contenitori in plastica per liquidi, recanti simboli di infiammabilità e pericolosità (come candeggina, acetone, ammoniaca, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati completamente svuotati e accuratamente risciacquati.

5. Il ritiro è settimanale nel giorno stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento. Salvo differenti decisioni del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta e il recupero avviene in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

## **Art. 20**

### **Raccolta domiciliare di vetro e metallo (latte lattine)**

1. La raccolta a domicilio del vetro e metallo (latte e lattine) è prevista sia per le utenze domestiche che per le attività.

2. A titolo esemplificativo, sono ammesse per il ritiro le seguenti tipologie di rifiuti: bottiglie e barattoli di vetro; cocci di vetro; damigiane private del rivestimento in paglia / plastica; lattine di bibite in alluminio; scatolette e barattoli metallici per alimenti conservati; scatolette di alimenti per animali domestici.

3. Per il ritiro, devono essere utilizzati esclusivamente contenitori in plastica, di tipo

autorizzato dal Comune, e muniti di coperchio. Damigiane e grossi contenitori possono essere esposti in modesta quantità, salvaguardando gli spazi e senza interferire nella praticabilità dei luoghi. I rifiuti devono essere puliti e preferibilmente sciacquati.

4. E' vietato contenere il vetro/metallo all'interno di sacchetti in plastica "a perdere".

5. Il ritiro è settimanale nel giorno stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento. Salvo differenti decisioni del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta e il recupero avviene in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

## **Art. 21**

### **Raccolta differenziata presso la piazzola ecologica comunale**

1. All'interno del territorio comunale è istituito e attrezzato un centro di raccolta differenziata ove, nei limiti di accesso previsti dalle norme di riferimento del presente regolamento e secondo le modalità e i limiti stabiliti con l'ordinanza del Sindaco di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento, possono essere conferiti i rifiuti urbani elencati nei seguenti commi.

2. Limitatamente alle utenze domestiche possono essere conferiti:

- rifiuti ingombranti, ovvero mobili (armadi, tavoli, sedie, poltrone, divani, reti per letto, ecc.) e oggetti diversi (materassi, cucine, scaldabagni, piante di arredamento);
- rifiuti ingombranti prodotti da piccole attività di manutenzione (moquette, tapparelle, porte, finestre, lavandini, ecc.) e ingombranti non prodotti in ambito domestico (biciclette, canotti e altri rottami);
- carta e cartone;
- vetro, anche in lastre;
- ferro (pezzi di mobili disassemblati, piccoli oggetti);
- legno (assi, pezzi di mobili disassemblati, cassette);
- rifiuti vegetali, sfalci, ramaglie;
- inerti;

- prodotti e contenitori etichettati con i simboli T e/o F e pitture in genere;
- pile scariche,
- medicinali scaduti,
- lampade fluorescenti, da depositare integre;
- oli alimentari esausti e grassi di frittura;
- plastica
- metallo e lattine;
- oli minerali esausti e accumulatori e/o batterie di veicoli a motore;
- cartucce esauste per toner;
- pneumatici;
- stracci e indumenti usati;
- beni durevoli dimessi.

3. E' esclusa dal conferimento presso la piattaforma ecologica la frazione organica dei rifiuti urbani e a essi assimilati, oggetto di raccolta domiciliare.

4. È fatto obbligo agli utenti di rispettare le specifiche regole per l'accesso alla piattaforma ecologica e per lo scarico dei materiali e di rispettare gli orari di apertura e chiusura delle stesse.

4. È consentito l'accesso alle piattaforme mediante veicoli e furgonati privati, solo nel caso sia verificata la provenienza cittadina dei rifiuti da conferire.

5. L'accesso alla piattaforma ecologica è riservato agli utenti residenti nel comune e può essere richiesta l'esibizione di un documento d'identità per la dimostrazione di tale requisito.

6. In caso di mancata esibizione del documento di cui al comma 4 o al comma 5 non è consentito l'accesso e il conferimento dei rifiuti.

## **Art. 22**

### **Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi**

1. I rifiuti urbani pericolosi provenienti da singoli cittadini o famiglie, fatte salve le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 del presente regolamento, devono essere conferiti esclusivamente presso la piazzola ecologica comunale.

2. I rifiuti pericolosi di cui all'articolo 4, comma 5, del presente regolamento, provenienti da enti o imprese devono essere indirizzati verso appositi circuiti di raccolta.

### **Art. 23**

#### **Conferimento dei rifiuti urbani vegetali**

1. Al fine di diminuire i rifiuti da inviare allo smaltimento definitivo, per rispettare la salvaguardia delle risorse naturali e per economizzare i costi di smaltimento, fatte salve le piccole manutenzioni domestiche, è istituita la raccolta differenziata degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato che prevede il conferimento da parte degli utenti esclusivamente presso la piazzola ecologica comunale.

2. Resta ferma la necessità di stipulare un contratto di smaltimento con il Gestore qualora si tratti di rifiuti vegetali derivanti da attività di giardinaggio effettuata per conto terzi.

3. È vietato conferire i residui di cui al presente articolo congiuntamente ad altre frazioni dei rifiuti urbani.

4. Il Gestore del servizio, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale, può organizzare un circuito di raccolta domiciliare aggiuntivo a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

5. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla sostituzione di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri è regolato da apposito regolamento dei servizi cimiteriali o con ordinanza del Sindaco.

### **Art. 24**

#### **Conferimento di rifiuti ingombranti e di pneumatici**

1. I rifiuti urbani ingombranti e gli pneumatici scartati dalle utenze domestiche (cittadini singoli e nuclei familiari) non devono essere conferiti mediante l'ordinario servizio di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti — separati per tipologia di materiale — e degli pneumatici deve avvenire

mediante consegna diretta da parte degli utenti residenti esclusivamente presso la piazzola ecologica comunale.

3. Il servizio è gratuito soltanto per i cittadini. Gli enti e le imprese devono provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e degli pneumatici tramite il Gestore del servizio, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori abilitati del settore.

### **Art. 25**

#### **Conferimento degli oli e dei grassi vegetali e animali**

1. Il conferimento diretto da parte delle utenze domestiche dei residui esausti di oli e grassi vegetali e animali presso la piazzola ecologica comunale è consentito una sola volta il mese ed entro il limite di cinque litri.

2. Gli esercizi di ristorazione e i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti (mense, ristoranti, pizzerie, paninerie, bar e similari) devono provvedere in proprio allo smaltimento tramite il Gestore del servizio, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori abilitati del settore.

### **Art. 26**

#### **Conferimento degli oli minerali esausti e degli accumulatori**

1. È obbligatorio per le utenze domestiche conferire in modo differenziato presso la piazzola ecologica comunale gli oli minerali esausti e gli accumulatori derivanti dalla manutenzione dei veicoli a motore operata esclusivamente in ambito domestico.

2. Nel caso in cui le operazioni di manutenzione (cambio olio, sostituzione batteria) siano effettuate presso un'autofficina, il titolare ha l'obbligo di ritirare i rifiuti di cui al comma precedente.

### **Art. 27**

#### **Conferimento di medicinali scaduti**

1. È fatto obbligo alle utenze domestiche di conferire in modo differenziato i medicinali scaduti o non usati direttamente nella piattaforma

ecologica o negli appositi contenitori forniti e installati dal Gestore del servizio sul territorio comunale, in posizione accessibile al pubblico.

2. La raccolta dei farmaci viene eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

#### **Art. 28**

##### **Conferimento di pile scariche**

1. È fatto obbligo alle utenze domestiche di conferire in modo differenziato le pile scariche o non usate direttamente nella piattaforma ecologica o negli appositi contenitori forniti e installati dal Gestore del servizio sul territorio comunale, in posizione accessibile al pubblico.

2. La raccolta delle pile è eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

3. Al fine di promuovere la formazione di una coscienza ecologica e ambientale dei giovani cittadini, i suddetti contenitori possono essere collocati previo consenso dei dirigenti scolastici, presso i vari plessi degli istituti locali della scuola primaria e secondaria.

#### **Art. 29**

##### **Conferimento dei rifiuti inerti**

1. In attesa di poter dotare la piattaforma ecologica degli spazi necessari al ricevimento di quantità di rifiuti derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (cosiddetto "fai da te") e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche, il conferimento di detti materiali deve essere effettuato presso centri autorizzati.

#### **Art. 30**

##### **Conferimento dei beni durevoli dismessi**

1. I seguenti beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa o comunque dismessi:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori e monitor;
- computer e relative periferiche;
- lavatrici, asciugabiancheria, lavastoviglie;

- condizionatori d'aria, climatizzatori e deumidificatori;

devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un elettrodomestico o apparecchio di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti presso la piazzola ecologica comunale mediante consegna diretta da parte dell'utente, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un contributo stabilito dalla giunta comunale.

#### **Art. 31**

##### **Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**

1. I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta, e non accettabili nelle piattaforme ecologiche perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

#### **Art. 32**

##### **Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazioni, quali resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, è regolata da apposito contratto di servizio stipulato con altro soggetto e il Comune.

2. Tali rifiuti vengono conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

#### **Art. 33**

##### **Organizzazione del trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche assicurano il rispetto delle norme igieniche e sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori.

2. I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le

esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico e i disagi agli utenti.

## **TITOLO IV RIFIUTI URBANI ESTERNI E TUTELA DEL DECORO URBANO**

### **Art. 34**

#### **Definizione**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette a uso pubblico.

2. Per spazzamento si intende l'insieme delle operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade o aree pubbliche o private di uso pubblico.

### **Art. 35**

#### **Competenze e aree di pertinenza**

1. I servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nel precedente articolo 34, sono in carico al Comune relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) strade private di uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);
- d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti

in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune.

2. Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di rogge, delle scarpate stradali, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta dei soggetti proprietari o di chi ne ha l'effettiva disponibilità d'uso.

3. Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio a uso privato o pubblico, destinate a specifiche attività commerciali o di servizio.

4. È facoltà del Gestore espletare il servizio a pagamento su altre strade o aree private a richiesta degli interessati.

5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero previsti dagli strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere previste soluzioni progettuali che rendano possibile un'efficace svolgimento delle attività di spazzamento mediante macchine operatrici.

### **Art. 36**

#### **Frequenza e modalità del servizio di spazzamento**

1. La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e lavaggi) vengono stabilite dal Gestore sulla base delle richieste e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale, in relazione alla necessità dell'utenza e alle caratteristiche ed esigenze di ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali espressi nel presente regolamento.

2. Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, su richiesta del Comune, il Gestore organizza interventi di pulizia da effettuarsi su strade o aree sulle quali è istituito un divieto temporaneo di sosta.

### **Art. 37**

#### **Cestini e contenitori portarifiuti**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia nelle aree

pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, il gestore dello specifico servizio, secondo le modalità e le condizioni del contratto, provvede allo svuotamento almeno settimanale dei cestini o altri contenitori per la raccolta dei piccoli rifiuti e alla loro pulizia interna ed esterna.

2. È vietato introdurre in tali contenitori rifiuti che non siano di piccola dimensione ed è fatto assoluto divieto di usarli per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

3. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i contenitori portarifiuti, nonché eseguirvi sopra scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

4. Nel caso di interventi di risistemazione viaria devono essere individuate le dislocazioni dei contenitori portarifiuti in relazione alla densità edilizia e alla destinazione delle aree da servire.

#### **Art. 38**

##### **Nettezza del suolo in generale**

1. Sono vietati l'abbandono o il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, sia pubblico che privato, ai sensi degli articoli 14 e 50 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. È altresì vietato insudiciare o comunque imbrattare il suolo pubblico o privato di uso pubblico o gettarvi qualsiasi cosa.

3. Quando gli atti di cui al comma 2 sono commessi sulla sede stradale sono puniti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada).

#### **Art. 39**

##### **Pulizia del mercato**

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono curare la pulizia del suolo in concessione o comunque occupato.

2. Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio, gli stessi devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze di attuazione.

3. Durante lo svolgimento e al termine del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, né nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono provvedere alla rimozione e allo sgombero a proprio carico delle cassette in legno ed in plastica derivanti dall'attività svolta, mentre gli imballaggi in carta e cartone e i sacchi contenenti la frazione secca residua dovranno essere lasciati in appositi punti dell'area mercato per il successivo ritiro differenziato da parte del Gestore del servizio, il quale provvederà a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale.

4. In particolare, il cartone deve essere opportunamente piegato per ridurne l'ingombro.

#### **Art. 40**

##### **Pulizia delle aree occupate da attività**

1. I gestori di pubblici esercizi e gli esercenti il commercio fisso, ai quali sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, devono provvedere a mantenere pulita anche tale area esterna di pertinenza indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento della rispettiva strada.

2. I rifiuti raccolti dagli esercenti di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. Durante l'orario di attività e subito dopo la chiusura, l'area occupata dovrà risultare perfettamente pulita.

#### **Art. 41**

##### **Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da circhi, luna park e altri spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2. In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso

dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti alle problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, sia in base all'eventuale presenza in loco di caravan e autocaravan occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

3. La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposite prescrizioni del provvedimento di concessione.

4. I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Comune o dal Gestore del servizio.

#### **Art. 42**

##### **Aree di sosta temporanea per caravan, autocaravan e simili**

1. Gli utenti delle aree di sosta assegnate e predisposte dall'Amministrazione comunale sono tenuti a mantenere l'area occupata costantemente pulita e sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento o da eventuali ordinanze e comunque ogni norma in materia igienico-sanitaria.

#### **Art. 43**

##### **Pozzetti stradali, caditoie e fontane**

1. Un'apposita ditta, coadiuvata dal personale comunale, provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.

2. Gli stessi operatori provvedono a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

3. È fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

#### **Art. 44**

#### **Conduzione di animali su aree pubbliche**

1. Coloro che conducono animali su aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i parchi, devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2. Essi sono tenuti a munirsi di paletta o altra apposita attrezzatura idonea ad asportare le eventuali deiezioni degli animali e a raccoglierle in sacchetti o contenitori chiusi da depositare nei contenitori portarifiuti.

3. Gli obblighi previsti dai commi precedenti non si applicano quando si tratti di cani guida per ciechi o comunque condotti da portatori di handicap nonché quando si tratti di cani delle Forze dell'Ordine in servizio.

#### **Art. 45**

##### **Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sul suolo pubblico o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia del suolo medesimo.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere alla pulizia suddetta.

#### **Art. 46**

##### **Cantieri di lavoro**

1. Chi svolge attività edilizia, nel corso e al termine dei lavori, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino imbrattate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti e materiali di risulta.

2. Analoghe disposizioni valgono per i cantieri stradali e quelli relativi a infrastrutture di qualsiasi genere.

3. È fatto altresì obbligo di provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento con materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).



4. È fatto obbligo di conferire i rifiuti inerti presso le discariche previste dalla legge o presso gli appositi punti di raccolta eventualmente predisposti dal Comune.

#### **Art. 47**

##### **Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, con o senza recinzione, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori, proprietari, titolari di diritto reale o personale di godimento, che devono inoltre conservarle costantemente libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

2. In caso di scarico abusivo su aree private i soggetti di cui sopra sono ritenuti solidalmente obbligati con gli autori, anche se ignoti, perciò devono ripulirle e smaltire i rifiuti.

3. Ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, fatta eccezione per i terreni agricoli, di recinzione per evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

4. In caso di inadempienza il Comune procede in via coattiva ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del presente regolamento.

#### **Art. 48**

##### **Asporto di scarichi abusivi**

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il trasgressore è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legge, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

2. In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del presente regolamento.

#### **Art. 49**

##### **Animali morti**

1. Le carogne o le parti di animali morti devono essere asportati e smaltiti nel rispetto del regolamento locale d'igiene e della vigente normativa in materia di polizia veterinaria.

2. I rifiuti animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportati e smaltiti dal Comune con le modalità stabilite dall'azienda sanitaria locale.

#### **Art. 50**

##### **Sgombero della neve e obblighi per i frontisti**

1. Il servizio di sgombero della neve è svolto direttamente dal competente ufficio tecnico comunale. Qualora l'Amministrazione comunale ritenga di affidarlo a un soggetto pubblico o privato, esso dovrà essere regolato da apposite Specifiche Tecniche e prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il servizio consiste in:

- a) spargimento di sabbia e/o miscele saline allorché, anche in assenza di eventi nevosi, le condizioni meteorologiche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Tale servizio é effettuato limitatamente alle sedi transitabili delle strade comunali più soggette al fenomeno, ed eventualmente in altri punti specifici individuati dal competente ufficio tecnico comunale o dal Comando Polizia Locale;
- b) rimozione e sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dalle intersezioni e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse.

3. Gli abitanti di ogni edificio in fregio alla pubblica via hanno i seguenti obblighi:

- a) in caso di neviccate con persistenza di neve sul suolo, devono provvedere alla spalatura della neve dai marciapiedi per l'intera loro larghezza, alla spalatura della cunetta stradale per una larghezza di 20 cm e di eventuali caditoie o tombini per agevolare il deflusso delle acque di fusione, all'apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e delle intersezioni stradali su tutto il perimetro dello stabile da essi abitato o occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo al traffico veicolare e pedonale. Nel caso di strade

sprovviste di marciapiede l'obbligo si riferisce al suolo stradale antistante l'immobile per la larghezza di un metro (1 m).

- b) nelle aree sgomberate sono tenuti a spargere, se si prevede che la temperatura scenda sotto zero, un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione di ghiaccio;
- c) la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

4. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni per evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve dai tetti, terrazze o in genere qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di rimozione devono essere eseguite garantendo la massima sicurezza, vale a dire delimitando preliminarmente in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.

5. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore a 20 cm, gli automobilisti devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box e anche nei cortili delle case e negli androni – anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non sia stata rimossa la neve e si siano ripristinate le normali condizioni delle carreggiate. Qualora non sia possibile trovare temporanee sistemazioni all'esterno delle carreggiate, i proprietari delle automobili devono rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi dei mezzi addetti allo sgombero e rimozione dei cumuli di neve.

#### **Art. 51**

#### **Altri servizi**

1. Relativamente alle aree specificate al precedente articolo 35 sono di competenza del Comune i seguenti servizi:

- a) diserbo e sterramento di strade e aree pubbliche, limitatamente a quanto non proveniente da proprietà private per la cui rimozione sono direttamente obbligati i relativi proprietari e/o conduttori, così come per la pulizia di eventuali residui causati dal verde privato sul suolo pubblico;
- b) interventi di emergenza a seguito di segnalazione dei competenti Uffici comunali per la pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente, quando individuati;
- c) lavaggio e disinfezione di fontane pubbliche;
- d) cancellazione di scritte su edifici pubblici, limitatamente a interventi da effettuare a piano strada;
- e) raccolta delle siringhe;
- f) asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore della attività abusiva, del proprietario o di chi ne ha effettiva disponibilità.

#### **Art. 52**

#### **Attività di volantinaggio**

1. Allo scopo di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietata la distribuzione di volantini per le strade e aree pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

2. Ai sensi del precedente comma 1, è esplicitamente vietata la distribuzione di volantini mediante esposizione degli stessi sotto il parabrezza ovvero di altre componenti delle autovetture posteggiate.

2. Per la violazione dei commi precedenti, l'intestatario o beneficiario del messaggio è solidalmente obbligato con il trasgressore.

### **Art. 53**

#### **Veicoli a motore e parti di veicoli**

1. È vietato abbandonare le carcasse dei veicoli a motore, rimorchi, caravan e simili. Esse devono essere conferite presso i centri autorizzati di raccolta per la loro demolizione e l'eventuale recupero di parti.

2. È vietato altresì abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

3. In caso di abbandono sulle strade o aree pubbliche o private di uso pubblico è compito del servizio di Polizia Locale provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti. Con ordinanza dell'autorità comunale le spese di rimozione sono ingiunte al trasgressore e all'obbligato in solido definito dall'articolo 6 della legge n. 689 del 1981.

### **Art. 54**

#### **Manufatti, segnaletica e muri nelle aree pubbliche**

1. Al fine di tutelare il decoro urbano, è vietato affiggere manifesti o adesivi e simili sui muri in fregio alle strade e alle aree pubbliche o di uso pubblico, ovvero sulla segnaletica e sui manufatti ivi presenti, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

2. Per la violazione del comma precedente, l'intestatario o beneficiario del messaggio è solidalmente obbligato con il trasgressore.

3. Restano ferme le sanzioni previste da norme legislative e regolamentari in materia di pubblicità abusiva.

### **Art. 55**

#### **Elementi di arredo urbano**

1. A chiunque sia stato consentito di occupare il suolo pubblico o di uso pubblico con elementi di arredo come vasi, fioriere e simili o altri manufatti a scopo ornamentale o per altri fini, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia e manutenzione in condizioni decorose.

2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili o indecorosi devono essere rimossi dal titolare della concessione.

3. In caso di acclarata inerzia, previa diffida dell'autorità comunale a provvedere entro un congruo termine, provvederà alla loro rimozione il Comune con spese a carico di chi ha posto gli elementi.

3. Nel caso in cui gli elementi siano posti in coincidenza di attività stagionali o di manifestazioni temporanee, conclusa la stagione o la manifestazione, dovranno essere rimossi senza ritardo dal suolo pubblico o di uso pubblico a cura di coloro che sono stati abilitati a collocarli.

### **Art. 56**

#### **Atti contro la decenza**

1. È vietato urinare o defecare sul suolo pubblico o privato di uso pubblico, sui muri in fregio al suolo pubblico o privato di uso pubblico, su ogni manufatto pubblico e nei luoghi pubblici.

## **Titolo VI**

### **VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art. 57**

#### **Accertamento degli illeciti amministrativi**

1. All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti in via principale gli appartenenti alla Polizia Locale, il personale dell'ufficio comunale competente in materia di tutela ecologica e ambientale, nonché le Guardie Ecologiche Volontarie.

2. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa statale e regionale nonché degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale.

## **Art. 58**

### **Sanzioni amministrative**

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia già previsto come illecito amministrativo da una legge speciale, e fermo restando quanto comminato dall'art. 50 e seguenti del decreto legislativo n. 22/1997, le violazioni amministrative alle disposizioni del presente regolamento sono punite con il pagamento di una somma di denaro secondo quanto determinato nell'allegato B al presente regolamento.

2. Per le violazioni amministrative al presente regolamento non comminate dal sopra citato allegato B si applica la sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

## **Art. 59**

### **Procedure sanzionatorie**

1. In materia di pagamento liberatorio in misura ridotta e di procedure sanzionatorie per le violazioni amministrative si fa rinvio alla legge n. 689 del 1981.

2. Per l'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione – in caso di ricorso amministrativo proposto entro trenta giorni – è competente il dirigente dell'area tecnica, il quale, sentito comunque il parere del comandante della polizia locale, se ritiene fondato l'accertamento, per la determinazione della sanzione pecuniaria da ingiungere unitamente alle spese, dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a) importo non inferiore alla metà del massimo edittale avuto riguardo alla gravità della violazione, alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche;
- b) importo pari al minimo edittale se il trasgressore abbia comprovato di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie e si sia comunque prodigato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito commesso;
- c) importo pari al massimo edittale qualora sia stata commessa la stessa violazione entro un periodo di due anni.

## **Titolo VII**

## **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

## **Art. 60**

### **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, è istituita apposita tassa deliberata dal competente organo del Comune.

## **Art. 61**

### **Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate le norme del regolamento locale d'igiene, del regolamento di polizia urbana e di altri regolamenti od ordinanze, incompatibili col presente regolamento ovvero nelle materie e nei casi disciplinati dal presente regolamento.

## **Art. 62**

### **Commissione Comunale**

1. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, ha il compito di promuovere e verificare tutte le iniziative finalizzate alla diminuzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e alle modalità di applicazione della tariffa. A tal fine si avvale degli uffici comunali e del parere della Commissione comunale, istituita secondo apposito regolamento, competente in materia di ecologia, ambiente e igiene ambientale.

2. Potranno partecipare ai lavori della commissione tecnici ed esperti del settore in riferimento agli argomenti trattati.

## **Art. 63**

### **Volontariato**

1. L'Amministrazione comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini organizzati in comitati di quartiere al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale e urbanistica.

#### **Art. 64**

##### **Diritto d'accesso**

1. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio è regolato dalla legge n. 241 del 1990 e dal relativo regolamento comunale.

2. I consiglieri comunali, per il tramite del sindaco o dell'assessore delegato, potranno ottenere dagli Uffici Comunali una copia semplice degli atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio, esclusivamente per motivi inerenti all'espletamento del proprio mandato.

#### **Art. 65**

##### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione.

2. Le stesse modalità valgono per le successive modificazioni e integrazioni.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come atto normativo del Comune di Sant'Angelo Lodigiano.

## ALLEGATO A

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

- ◆ Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti a uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b) dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;
- ◆ Rifiuti di carta, cartone e similari;
- ◆ Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- ◆ Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- ◆ Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- ◆ Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- ◆ Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- ◆ Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- ◆ Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- ◆ Paglia e prodotti di paglia;
- ◆ Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ◆ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ◆ Feltri e tessuti non tessuti;
- ◆ Pelli e similpelle;
- ◆ Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- ◆ Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- ◆ Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;
- ◆ Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- ◆ Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- ◆ Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;
- ◆ Scarti in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, compresa la manutenzione del verde ornamentale.

## ALLEGATO B

### SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Divieti o obblighi per i quali sono comminate specifiche sanzioni dal presente Regolamento

Norma	Violazioni al regolamento comunale	Sanzione (in euro)
Art. 8	Inadempienza alle modalità di gestione dei rifiuti speciali	da 160 a 480
Art. 9 comma 2	Inadempienza alle modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti presso la piazzola ecologica comunale	da 50 a 150
Art. 9 comma 3	Conferimento nei cestini e contenitori stradali di frazioni di rifiuto diverse da quelle previste per lo specifico contenitore	da 50 a 150
Art. 9 comma 3	Collocazione di rifiuti all'esterno dei cestini e contenitori stradali	da 25 a 75
Art. 9 comma 4	Uso dei contenitori stradali pieni che non consentono un idoneo contenimento dei rifiuti	da 25 a 75
Art. 9 comma 5	Incendio di rifiuti	da 165 a 495
Art. 9 comma 7 lettera a)	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali pericolosi	da 100 a 300
Art. 9 comma 7 lettera b)	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati e non pericolosi	da 50 a 150
Art. 9 comma 7 lettera c)	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi	da 150 a 450
Art. 9 comma 7 lettera d)	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani per i quali siano istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero	da 25 a 75
Art. 9 comma 7 lettera e)	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di sostanze allo stato liquido	da 50 a 150
Art. 9 comma 7 lettera f)	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di materiali metallici o lapidei ecc. che possano recare danno ai mezzi di raccolta	da 25 a 75
Art. 9 comma 8	Cernita dei rifiuti conferiti	da 25 a 75
Art. 9 comma 9	Intralcio all'opera degli addetti ai servizi	da 50 a 150
Art. 13	Detenzione dei rifiuti urbani e speciali assimilati in modo non idoneo	da 50 a 150
Art. 15 comma 2	Esposizione dei rifiuti in giorni od orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta	da 40 a 120
Art. 15 comma 3	Mancato ritiro dei contenitori nei termini stabiliti	da 25 a 75
Art. 15 comma 5	Conferimento di tipologie di rifiuti diverse da quelle previste al servizio di raccolta domiciliare	da 25 a 75
Art. 15 comma 5	Conferimento al servizio di raccolta domiciliare di rifiuti non idoneamente separati	da 25 a 75

Art. 16 comma 1	Conferimento della frazione residua in modo non idoneo (tipologia involucri e chiusura)	da 25 a 75
Art. 16 comma 2	Immissione nei sacchi di residui liquidi o infiammabili	da 50 a 100
Art. 16 comma 3	Mancate precauzioni al conferimento di oggetti taglienti od acuminati	da 50 a 150
Art. 16 comma 4	Conferimento della frazione residua, anche se debitamente confezionati, in luoghi diversi dai punti di prelievo previsti	da 25 a 75
Art. 17	Conferimento di imballaggi in cartone voluminosi senza adeguata riduzione volumetrica o piegatura	da 25 a 75
Art. 18 comma 2	Conferimento di materiali estranei o non conformi (es. materiale non biodegradabile, sfalci e ramaglie) a quelli previsti per la raccolta della frazione organica	da 50 a 150
Art. 18 comma 4	Mancata igiene dei contenitori	da 100 a 300
Art. 18 comma 6	Conferimento della frazione organica usando sacchetti di materiale non biodegradabile	da 50 a 150
Art. 22	Conferimento di rifiuti urbani pericolosi in modo non idoneo o fuori dei contenitori previsti	da 100 a 300
Art. 23	Conferimento di rifiuti urbani vegetali congiuntamente ad altre frazioni	da 50 a 150
Art. 24	Conferimento di rifiuti ingombranti e pneumatici con l'ordinario servizio di raccolta domiciliare	da 100 a 300
Art. 37 comma 1	Intralcio alle operazioni di svuotamento dei contenitori	da 100 a 300
Art. 37 comma 2	Introduzione nei cestini e contenitori pubblici di rifiuti di dimensioni non piccole o comunque di rifiuti non previsti	da 40 a 120
Art. 37 comma 3	Spostamento, danneggiamento, ribaltamento o imbrattamento dei contenitori stradali e i cestini	da 100 a 300
Art. 38	Insudiciamento o imbrattamento di suolo pubblico o privato di uso pubblico (diverso dalla sede stradale e sue pertinenze).	da 40 a 120
Art. 39	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e conferimento rifiuti durante e al termine del mercato o della fiera	da 100 a 300
Art. 40	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree in concessione autorizzate od esterne degli esercizi pubblici	da 100 a 300
Art. 41	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree adibite a luna park, spettacoli viaggianti ecc.	da 160 a 480
Art. 43	Introduzione di qualsiasi materiale nei pozzetti stradali, caditoie e fontane pubbliche	da 50 a 150
Art. 44 comma 2	Inosservanza dell'obbligo per chi conduce animali di rimuovere subito le loro deiezioni, raccoglierle in sacchetti e depositarle nei cestini o contenitori portarifiuti	da 25 a 75
Art. 4	Inosservanza disposizioni di pulizia al termine delle operazioni di carico e scarico	da 50 a 150
Art. 46	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e abbandono rifiuti delle aree circostanti i cantieri	da 150 a 450
Art. 47	Inosservanza della pulizia di fabbricati, aree e terreni non edificati	da 150 a 450
Art. 50	Inosservanza degli obblighi in caso di nevicate o formazione di ghiaccio	da 100 a 300
Art. 52	Volantinaggio per le strade o aree di uso pubblico in forme vietate	da 120 a 360



Art. 54	Inosservanza norme sul decoro urbano	da 100 a 300
Art. 55	Inosservanza norme sull'occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo urbano	da 80 a 240
Art. 56	Atti contro la decenza	da 100 a 300

